CAMERA DEI DEPUTATI N. 2118

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BENEDETTI VALENTINI, GRAMAZIO

Norme per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea

Presentata il 1° marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo sviluppo tecnico e la sempre più ampia diffusione degli sports subacquei in questi ultimi decenni hanno prodotto numerose scoperte archeologiche, alcune delle quali di grande rilevanza, quali quelle dei « Bronzi di Riace », di Baia sommersa e degli innumerevoli relitti di navi antiche, di varia epoca, dislocati lungo tutte le coste italiane.

Nel contempo, si è venuto sempre più ad evidenziare il fenomeno dei recuperi clandestini, che con grave depauperamento del nostro patrimonio culturale arricchiscono collezioni straniere.

Tale situazione necessita, quindi, di un apposito strumento legislativo che contempli un'adeguata struttura operativa nell'ambito dell'amministrazione statale, in grado di affrontare non soltanto gli impegnativi compiti di tutela, ma anche quelli, non secondari, della ricerca scientifica con nuove, specializzate figure operative.

Se l'istituzione negli anni passati di un servizio tecnico per l'archeologia subacquea centralizzato presso il Ministero per i beni culturali e ambientali ha fin qui fornito una risposta di emergenza, resta da affrontare e risolvere nella sua globalità ed in modo permanente un capillare ed efficace assetto organizzativo in tale ambito.

In aderenza alle risoluzioni del Consiglio d'Europa in materia ed in sintonia con le normative in vigore in altri Paesi europei, la presente proposta di legge amplia un'analoga iniziativa legislativa del Governo, presentata nella passata legislatura (atto camera n. 1897), avente per oggetto

l'attività di tutela dei beni archeologici svolta dalle competenti sopraintendenze mediante la ricerca, lo scavo ed il recupero di quei beni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le acque interne e quelle marittime, che rientra nei compiti istituzionali del Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Viene pertanto proposta l'unita iniziativa legislativa che consta di 5 articoli.

L'articolo 1, in aderenza a quanto rappresentato dalla raccomandazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, estende l'ambito di applicazione della legge nazionale di tutela anche agli spazi marini adiacenti al mare territoriale ed a quelli soprastanti la piattaforma continentale italiana. Si tratta di una norma di garanzia che tiene conto dell'indicazione della Convenzione di Ginevra del 1958, nonché degli Accordi bilaterali che lo Stato italiano ha firmato per la definizione concreta della piattaforma continentale di propria spettanza.

L'articolo 2, definisce gli ambiti geografici di attuazione della legge (mari, laghi, fiumi, eccetera); stabilisce che le attività archeologiche subacquee siano dirette e condotte da archeologi; prevede l'immissione nel ruolo di ispettore archeologo di archeologi provvisti di specifici requisiti tecnico-scientifici relativamente alle attività subacquee, ad integrazione di quanti tra il personale in servizio nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, siano già in possesso di brevetti ed abilitazioni alla immersione, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

L'articolo 3, stabilisce, come già in altri Paesi, l'istituzione, nell'ambito delle competenze ministeriali, di una Commissione per l'archeologia subacquea, a cui spetta il compito di definire e programmare annualmente gli interventi prioritari nel settore.

L'articolo 4, detta specifiche norme per la regolamentazione della vigilanza sui beni archeologici sommersi.

L'articolo 5, si occupa della copertura finanziaria relativamente agli articoli 2, comma 4 e 3.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è estesa agli spazi marini adiacenti al mare territoriale e sovrastanti la piattaforma continentale italiana, quale risulta da accordi internazionali.

ART. 2.

1. Ogni attività di ricerca, di salvaguardia e di tutela dei beni culturali compresi negli spazi marini come pure nei laghi, nei corsi d'acqua, nei canali, nei bacini artificiali o in altri specchi d'acqua, o in zone soggette a maree ovvero in ogni altra zona inondata periodicamente, deve essere effettuata sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare direttamente alle attivita archeologiche subacquee.

2. Nessuno può procedere a prospezioni con strumenti atti a favorire la localizzazione dei beni culturali di cui al comma 1, a scavi, a sondaggi od a recuperi senza aver preliminarmente ottenuto le specifiche autorizzazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero per i beni culturali e ambientali riserva, per l'immissione nei ruoli di ispettore archeologo, una adeguata quota di posti destinati ad archeologi provvisti di specifici requisiti e di competenze tecnico-scientifiche propri degli ambiti di attuazione in cui si esplicano le attività subacquee.

4. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 3, per le attività collegate all'esplorazione subacquea ed al recupero, è utilizzato personale in servizio nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, già in possesso di brevetti di abilitazione alle immersioni,

nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze professionali, ovvero archeologi, disegnatori, fotografi, tecnici-restauratori, collaboratori tecnici. L'abilitazione all'immersione, rilascita dal Ministero per i beni culturali e ambientali prima della data di entrata in vigore della presente legge, sostituisce l'abilitazione di cui al presente comma, previo accertamento dell'idoneità fisica da parte degli organi della unità sanitaria locale competente per territorio.

5. Il Ministero per i beni culturali e ambientali effettua corsi finalizzati all'aggiornamento relativamente alle competenze tecnico-scientifiche di cui al comma 4.

ART. 3.

1. Ferma restando l'attività di programmazione delle singole soprintendenze per i beni amabientali, architettonici, artistici e storici, al fine di definire e pianificare annualmente interventi prioritari, con carattere di eccezionalità nel settore dell'archeologia subacquea, è istituita, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una apposita commissione. Tale commissione è composta da funzionari tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali, da personalità scientifiche di rilievo del settore archeologico subacqueo, delle università, degli enti di ricerca e di altre istituzioni italiane qualificate in tale settore, oltre ad un membro straniero con analoghe, specifiche competenze riconosciute nel Paese di origine.

ART. 4.

1. Ferma restando l'attività di prevenzione e di repressione svolta nell'ambito della tutela dei beni culturali e ambientali dal comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 5 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 64 del 17 marzo 1992, e dalle capitanerie di porto di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 12 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1989, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici, e storici territorialmente competente assicura, mediante periodiche conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il coordinamento delle attività di vigilanza effettuata dalle Forze di polizia e dalle capitanerie di porto sulle aree marine e su quante altre rientrano nell'ambito di attuazione della presente legge per i motivi di interesse storico, artistico od archeologico.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, valutato in lire 30 milioni per l'anno 1995 ed in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2035 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.